"S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENDMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

- 1.1 È costituita la Società unipersonale denominata: Techno Sky Società a responsabilità limitata Technologies for air traffic management, in breve: "Techno Sky S.r.l.".
- 1.2 La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti del codice civile da parte del Socio unico ENAV S.p.A..
- 1.3 La Società osserva le disposizioni e le direttive di cui ai regolamenti, ai codici di comportamento ed agli atti di indirizzo emanati da ENAV S.p.A. per le società controllate.

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Roma.
- 2.2 La sede sociale può essere trasferita con delibera assembleare. Con delibera assembleare possono essere altresì istituite o soppresse sedi secondarie ed uffici di rappresentanza.
- 2.3 Possono essere istituite o soppresse filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, con delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione assembleare.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La Società ha per oggetto:
- 1) conduzione, manutenzione ed assistenza tecnica di sistemi elettronici, ivi compresi quelli per il controllo del traffico aereo (tra cui i sistemi di comunicazione e telecomunicazioni, con particolare riferimento a ponti radio e reti);
- 2) attività di assistenza, manutenzione e sviluppo di software;
- 3) attività di impiantistica (per energia, climatizzazione e reti; edilizia; tecnologie elettromeccaniche, elettromiche e telefoniche; antincendio; sollevamento; idraulica; security ed antintrusione; messa a norma degli impianti);
- 4) progettazione e fornitura di sistemi (ATS, meteo, accentramento dei dati, centrali elettriche, cabine elettriche, aiuti visivi luminosi aeroportuali, strutture edili associate, elettromeccanici, ecc.);
- 5) attività di revisione meccanica di impianti ATC;
- 6) progettazione e fornitura di parti elettroniche delle infrastrutture aeroportuali;
- 7) attività di logistica e relativo sviluppo di metodi e tecniche, anche tramite tecnologie informatiche, ivi comprese le attività inerenti la logistica dei materiali (dimensionamento scorte, procurement, immagazzinamento, distribuzione);

- 8) attività di laboratorio, attività di calibrazione e di riparazione della strumentazione elettronica;
- 9% importazione, esportazione e commercio di apparecchiature, componenti e materiali elettrici ed elettronici;
- 10) importazione, esportazione e commercio di quant'altro necessario al consequimento dell'oggetto sociale;
- 11) assunzione di rappresentanze estere e nazionali per i materiali sopra citati;
- 12) attività di manutenzione immobili;
- 13) attività di studio e di ricerca in ordine alla manutenibilità e disponibilità operativa dei sistemi;
- 14) esecuzione di lavoro aereo di qualsiasi genere, tra cui il controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure e degli apparati di radio-navigazione, nonché la certificazione degli impianti;
- 15) esecuzione di impianti e di manutenzioni edilizie, elettromeccaniche, telefoniche ed elettroniche;
- 16) attività di housing (messa a disposizione di aree tecniche attrezzate in termini di spazi, condizionatori, protezioni di alimentazione, sicurezza ed altro in grado di ospitare elaboratori dei clienti) ed attività di hosting (servizi di gestione su propri sistemi elaborativi, di applicazioni software, data base e archivi dei clienti);
- 17) attività di training e di formazione del personale tecnico, proprio o di terzi, per attività connesse all'oggetto sociale.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà poi compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili o necessarie nei limiti consentiti dalle leggi vigenti; potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente e fatto salvo il limite di cúi all'art. 2361 del codice civile, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi sede in Italia e/o all'estero, aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento presso terzi.

La Società potrà prestare fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi.

La Società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

- 4.2 La Società è tenuta a svolgere la parte prevalente delle proprie attività nei confronti del Socio ENAV S.p.A..
- 4.3 Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente e purché si tratti di attività e servizi collegati con un vincolo di strumentalità, accessorietà, affinità o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibili con le stesse, la Società può svolgere attività e servizi nei confronti di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, nei vari settori (tra cui quelli della navigazione aerea, marittima o ferroviaria), anche mediante società controllate o collegate o mediante la partecipazione a raggruppamenti o associazioni di imprese e a consorzi.

TITOLO III

CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTO SOCI - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale della Società, interamente posseduto da ENAV S.p.A., è di Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila virgola zerozero): l'Assemblea potrà deliberare aumenti o riduzioni di capitale fissandone i termini, condizioni e modalità: sono ammessi conferimenti di beni in natura, crediti e di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica a liberazione di aumenti di capitale. Il capitale potrà essere aumentato anche mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti consentiti dalla legge.
- 5.2 La partecipazione al capitale sociale è incedibile. È vietata la costituzione di diritti di usufrutto e di pegno sulla quota di partecipazione al capitale sociale.
- 5.3 È espressamente consentito che, nei modi e nei termini di legge e fermo il disposto dell'articolo 2467 del codice civile, il Socio possa effettuare in qualsiasi forma in favore della Società finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite. I detti finanziamenti e versamenti possano essere deliberati dall'Assemblea oppure possono essere effettuati spontaneamente dal Socio. Salvo diversa determinazione per iscritto i versamenti effettuati dal Socio a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Il domicilio del Socio per tutti i rapporti con la Società è a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

TITOLO IV

ASSEMBLEA E DECISIONI DEL SOCIO

- 7.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in un luogo diverso dalla sede legale, mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito al domicilio del Socio ed al Collegio Sindacale almeno otto giorni prima dell'adunanza. In aggiunta alla data della prima convocazione, l'avviso può contenere uno o più date ulteriori, per lo svolgimento dell'adunanza. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta la tempestività ed il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricezione inviata con gli stessi mezzi), compresi il telegramma, il telex, il telefax, il messaggio di posta elettronica (se priva di firma digitale, con allegata la riproduzione di immagine in formato elettronico del documento sottoscritto) e la trasmissione "a mano" con ricevuta di consegna.
- 7.2 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e/o video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di propria competenza, ivi compresa la identificazione degli intervenuti;

- sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - di quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Presidente dell'Assemblea e il Segretario devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è attribuita al Segretario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

7.3 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e in tutti i casi previsti dalla legge.

Tuttavia quando lo richiedano particolari esigenze, quali difficoltà di interpretazione e di applicazione di nuove disposizioni interne o comunitarie in materia civile e fiscale, malattia o temporaneo impedimento degli Amministratori, difficoltà di acquisire tempestivamente i dati da società collegate, controllanti o controllate o altri eventi di causa maggiore che impediscano il normale svolgimento dell'attività sociale l'Assemblea per l'approvazione det bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 7.4 In mancanza del rispetto delle dette formalità, l'Assemblea sarà regularmente costituita solo nel caso in cui risulti presente o rappresentato l'intero capitale sociale, l'intero Organo Amministrativo e il Collegia Sindacale e nessuna dei presenti, Socio e non socio, si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 7.5 Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e sarà valevole per una sola Assemblea, sia in prima che in eventuale successiva convocazione. La documentazione relativa alla delega sarà conservata agli atti della Sorietà.

Articolo 8

- 8.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato; ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea.
 8.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche esterno alla Società, designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.
- 8.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di vato, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, tanto in prima che nelle successive convocazioni.

Articolo 10

Local - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale contestualmente redatto sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente ed a cupa del Segretario, e da entrambi sottoscritto, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

10.2 - Copia del verbale di cui al comma precedente deve essere entro 10 giorni trasmessa, a cura dell'Organo Amministrativo, al Socio ed al Collegio Sindacale.

Articolo 11

L'Assemblea è competente a deliberare:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Socio;
- c) nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c.;
- d) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina, la revoca e la fissazione dei compensi dell'Amministratore Ocico, del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, con facoltà di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, la fissazione dei compensi connessi al conferimento di poteri all'Amministratore Delegato ed al Presidente, nel caso contemplato dalla lettera o) del presente articolo;
- f) la nomina, la revoca ed i compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci;

- g) la nomina, la revoca e il compenso della società che esencita la revisione legale dei conti;
- h) lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, la nomina e la revoca dei liquidatori, la determinazione e la modifica dei criteri di liquidazione e dei poteri dei liquidatori;
- i) la costituzione, fusione, scissione e liquidazione di società e/o entil partecipati; la compravendita di partecipazioni, aziende e rami d'azienda;
- 1) la riduzione del capitale per perdite, ai sensi dell'articolo 2482-bis co. 1 c.c., e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, ai sensi dell'articolo 2482-ter c.c.;
- m) negli altri casi di competenza assembleare inderogabile prevista per legge;
- n) su ogni altro argomento che il Socio ovvero l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato o il Presidente, nel rispetto della normativa vigente e con esclusione di quelle ritenute per legge di competenza esclusiva ed inderogabile dell'organo amministrativo, sottopongano all'approvazione assembleare;
- o) l'autorizzazione, al Consiglio di Amministrazione, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 I° comma n. 1 c.c., ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 12

12.1 - Sono riservate alla competenza del Socio:

- a) le decisioni in merito agli indirizzi ed alle strategie aziendali;
- b) L'approvazione della pianta organica della Società, ivi compresa la macrostruttura organizzativa, di piani e programmi annuali e pluriennali, nonché di accordi di portata strategica eccedente la normale operatività;
- c) la compravendita di immobili e la stipula di contratti di locazione di durata
- d) la prestazione di garanzie reali;
- e) la compravendita di titoli, fatta eccezione per le operazioni di tesoreria;
- f) le operazioni finanziarie attive e passive a medio e lungo termine, nonché, per importi superiori a 500.000 euro, a breve termine;
- g) le decisioni in merito all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee di eventuali società partecipate;
- h) l'affidamento di consulenze e di incarichi professionali di importi superiori a
 1.50.000 euro;
- i) la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- j) la stipula di convenzioni e di contratti cd. "passivi" con cui la Società si approvvigiona di servizi, forniture e lavori a fronte di esborsi per importi superiori a 3.000.000 di euro.
- 12.2 Il Socio decide, inoltre, con le modalità di cui al presente articolo, su ogni altro argomento che il Socio stesso, ovvero l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato o il Presidente, sottopongano alla relativa approvazione, nel rispetto della normativa vigente e con esclusione di quelle ritenute per legge di competenza esclusiva ed incertarabile.

dell'organo amministrativo e di quelle ritenute per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea.

12.3 - Il Socio esprime le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni, per le quali la legge o il presente Statuto prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto dal Socio è regolato come segue.

12.3.1 - Il testo della decisione da adottare, corredato da una relazione esplicativa, viene trasmesso al Socio, a tutti gli Amministratori ed a tutti i Sindaci, attraverso l'utilizzo dei medesimi strumenti di cui all'art. 7.1 del presente Statuto, suiniziativa delConsiglio di Amministrazione. dell'Amministratore Delegato, del Presidente o del Socio stesso, con la fissazione di un termine non inferiore a otto giorni dall'avvenuta ricezione - e, in caso di urgenza, con la fissazione di un termine non inferiore a 48 ore dall'avvenuta ricezione - entro il quale il Socio deve far pervenire presso la sede sociale, con gli strumenti di cui all'art. 7.1, l'eventuale consenso alla stessa.

12.3.2 - In caso di mancata risposta o di mancato seguito da parte del Socio nel termine fissato, il consenso s'intende negato. È fatta salva la possibilità da parte del Socio, sempreché compatibile con le esigenze della Società, di rendere noto per iscritto, con gli strumenti di cui all'art. 7.1, un diverso e più ampio termine entro cui eventualmente comunicare la proprio decisione, che sarà comunque non superiore a complessivi 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza

originaria. Il consenso s'intende negato anche in caso di mancata risposta o di mancato seguito da parte del Socio nel diverso termine fissato.

12.3.3 - Le decisioni del Socio adottate e comunicate con le modalità di cui dell'organo amministrativo, al Socio ed al Collegio Sindacale.

12.4 - In alternativa alle modalità di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, è fatta salva per il solo Socio la facoltà di richiedere di adettare ed adottare in Assemblea anche le decisioni di cui al presente articolo.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

13.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovverd da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri non superiore a tre. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori possono essere anche non soci ed esterni alla Società e, se nominati a termine, sono rieleggibili.

- 13.2 L'Amministratore Unico e i Consiglieri di Amministrazione rimangono in carica fino alla scadenza del termine che sarà stato eventualmente fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. In quest'ultimo caso, gli Amministratori restano comunque in carica fino all'approvazione del bilancio, relativo all'ultimo esercizio di carica.
- 13.3 Sia gli Amministratori nominati a tempo indeterminato sia gli Amministratori nominati a tempo determinato sono in ogni momento revocabili, anche senza giusta causa, dall'Assemblea, essendo comunque escluso il diritto di ciascun Amministratore revocato al risarcimento del danno.
- 13.4 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ovvero, in caso di inerzia del Collegio, il Socio, provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, poiché la cessazione di tutti gli Amministratori è immediatamente efficace, il Collegio Sindacale compirà, senza compensi ulteriori, gli atti di ordinaria amministrazione, sino a quando il nuovo Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il nuovo Consiglio di Anministrazione avrà accettato l'incarico e si sarà insediata.
- 13.5 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, un componente il Consiglio di Amministrazione venga a mancare o rinunci all'incarico, con atto immediatamente efficace, quelli rimasti in carica, che rappresentano la maggioranza, provvedono a sostituirlo, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, ed in Consiglio convocano con

urgenza l'Assemblea per la reintegra dell'Organo Amministrativo; l'Amministratore così subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

- 13.6 Nel caso in cui, in presenza di due soli componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, uno di questi od entrambi rinuncino all'incarico, le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui l'Organo Amministrativo è ricostituito e gli Amministratori dimissionari provvedono a convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
- 13.7 In ogni caso, qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà automaticamente decaduto l'intero Consiglio. In mancanza di urgente convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo da parte degli Amministratori temporaneamente in carica, a tanto provvederanno il Collegio Sindacale ovvero il Socio.

Articolo 14

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.

In particolare:

- 1) Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 2) L'Amministratore Unico o l'Amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2 c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori organi amministrativi di società di capitali. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratori in società controllate o collegate.
- L'Amministratore cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra o che non sia l'Amministratore Unico può rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società di capitali.
- 3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:
- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267;

- c) dalle noume che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la pede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria:
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, ovvero al Collegio Sindacale o al Socio, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione ovvero il Collegio Sindacale o il Socio verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulango, al riggiargo

una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione ove nominato, ovvero dal Collegio Sindacale o dal Socio, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4) Gli amministratori non possono essere titolari di imprese individuali, né assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in altre società. Non possono esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o consulenti di società concorrenti, salva


autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore con constructione dell'Assemblea può le constructione dell'inficio e risponde dei danni.

Articolo 15

- 15/1 Le cariche di Amministratore Unico, di Presidente, di Amministratore
 Delegato e di Consigliere di Amministrazione possono essere gratuite o retribuite.
- 15.2 I compensi per le cariche di Amministratore Unico, Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono fissati dall'Assemblea.
- 15.3 In assenza di apposita delibera assembleare all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera in merito ai compensi connessi ai conferimenti di poteri all'Amministratore Delegato, nonché al Presidente, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui all'articolo 11 lettera o).
- 15.4 All'Amministratore Unico, ovvero a ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese effettuate per l'esercizio delle proprie funzioni, da computarsi con le modalità e nei termini previsti per i dirigenti aziendali.
- 15.5 E' vietata la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti dell'Organo amministrativo.

Articolo 16

16.1 - Il Consiglio, ad ogni esercizio, su proposta del Presidente, nomina un .
Segretario, anche esterno alla Sccietà.



16.2 - Per l'incarico di Segretario non è previsto alcun compenso, salvo rimborso di eventuali spese effettuate per l'esercizio delle proprie funzioni, computarsi con le modalità e nei termini previsti per i dirigenti aziendali.

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese ed è convocato, anche in un luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente, su iniziativa del medesimo ovvero dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale o del Socio, mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare spedito al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco, nonché del Socio almeno cinque giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta la tempestività ed il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricezione inviata con gli stessi mezzi), compresi il telegramma, il telex, il telefax, il messaggio di posta elettronica (con allegata la riproduzione fotografica in formato elettronico del documento sottoscritto) e la trasmissione "a mano" con ricevuta di consegna; in aggiunta alla data della prima convocazione, l'avviso può contenere uno o più date ulteriori, per lo svolgimento della riunione.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e/o video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
- sia consentito al Presidente di effettuare le attività di propria competenza;

- sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Presidente e il Segretario devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuto il Consiglio. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è attribuita al Segretario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

- 17.3 Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 17.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente designato dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dall'Amministratore Delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.
- 18.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

Articolo 19

19.1 - Delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione viene redabto un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

In caso di nomina di un Amministratore Unico, le sue determinazioni, debitamente sottoscritte, sono raccolte in un apposito libro.

19.2 - Copia dei verbali di cui al comma precedente è trasmessa entro 10 giorni, a cura dell'Organo Amministrativo, al Socio ed al Collegio Sindacale.

Articolo 20

20.1 - Nel rispetto delle materie riservate, per legge o per Statuto, alla competenza dell'Assemblea o alla decisione del Sorio, l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione della Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono loro conferite indistintamente tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Pertanto, l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione nonché - in presenza di deleghe di poteri e nei limiti delle facoltà conferite - l'Amministratore Delegato, hanno, tra l'altro, la legale rappresentanza e la firma sociale - di fronte a qualunque autorità amministrativa e giudiziaria e per nominare avvocati per la difesa e la rappresentanza della Società in qualsiasi fase e grado di giudizio, ivi inclusi quelli di cassazione e revocazione - comprensiva della facoltà di firmare atti di citazione, ricorsi, denunce, querele ed analoghi, nonché del potero di conciliare e di transigere in ogni controversia, anche di lavoro, di rinunciare alle azioni e di accettare rinunce - esclusi soltanto quelli di Legge, di Statuto, ovvero diversamente conferiti o riservati in base alla

presente deliberazione, di compromettere, di nominare e revocare, arbitri ed arbitratori, di rinunciare ad ipoteche legali, di autorizzare di compiere qualsiasi operazione attiva e passiva presso Banche, Uffici del Debito Pubblico, Cassa Deposito e Prestiti, Amministrazioni Statali e parastatali, ed in genere presso qualsiasi ufficio, ente, organizzazione pubblica o privata.

20.2 - All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione riferisce il responsabile della funzione di controllo interno.

Articolo 21

21.1 - Il Consiglio di Amministrazione avrà anche facoltà di nominare e revocare un Direttore Generale, previa conforme decisione del Socio, nonché direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. Direttori generali, direttori e procuratori potranno anche essere scelti fra i membri del Consiglio.

21.2 - Nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge, dal presente Statuto e delle decisioni del Socio, il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. Il lettera o) del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'Assemblea, determinandone in concreta il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

Le funzioni di Amministratore Delegato sono cumulabili con quelle di Presidente.

Solo all'Amministratore Delegato, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensidell'art. 2389 III comma c.c.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi.

- Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.
- 21.3 L'Amministratore Unico ovvero l'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 21.4 Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, conferère, nei limiti delle competenze ad esso attribuite, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.
- 21.5 La firma sociale può essere attribuita al Direttore Generale nei limiti dei poteri delegati dall'Amministratore Unico, dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato.

- 22 1 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'Amministratore Unico o del Consiglio stesso e non superiore a sel esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.1gs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
- 22.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
- 22.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studi professionali.
- 22.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
- 22.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti neressari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

- 22.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
- 22.7 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
- 22.8 L'Amministratore Unico ovvero l'Amministratore belegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6°, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonche la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VI

CONTROLLO OEL SOCIO

Articolo 23

23.1 - Il Socio ha il diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

23.2 - Al fine di favorire il più consapevole esercizio dei diritti di informazione / da parte del Socio e di consentirgli di porre in essere tempestivamente le più epportune iniziative di controllo sulla gestione della Società e sul rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e delle disposizioni e delle direttive di cui al presente Statuto, ai regolamenti, ai codici di comportamento ed agli atti di indirizzo emanati dal Socio per le società controllate, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione:

- a) trasmette al Socio, per l'approvazione, il budget ed i piani delle attività annuale e pluriennale, contenenti le scelte strategiche e gli obiettivi che si intendono perseguire, onde consentirne una esaustiva informazione per il controllo preventivo di gestione;
- b) trasmette al Socio, trimestralmente, una relazione sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati, con specifici reports sul consuntivo periodico dell'attività svolta e sulle principali operazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi delegati, onde consentirne una esaustiva informazione per il controllo consuntivo e per l'individuazione di eventuali azioni correttive.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 24.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
- 24.2 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
- 24.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 24.4 Copia dei verbali di riunione del Collegio Sindacale è trasmessa entro 10 giorni, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente della Società ed al Socio.
- 24.5 E' vietata la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

- 25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
- 25.2 L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

25.3 - L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data :

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo ai terzo ;

esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

- 26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.
- 26.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
- 26.3 11 bilancio è presentato entra 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti o consentiti dalla legge.

Articolo 27

- 27.1 Gli utili netti di ciascun esercizio, detratto il cinque per cento da assegnare al fondo riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al Socio con delibera dell'Assemblea salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea stessa.
- 27.2 L'Assemblea potrà deliberare prelievi degli utili per formare riserve o fondi speciali.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 28

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

TITOLO X

RINVIO

Articolo 29

Per tutto quanto altro non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 30

Le disposizioni di cui agli artt. 13.1, 13.5 e 24.1, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.".

OMISSIS	

ESTRATTO DI ATTO PUBBLICO

sottoscritto dott. **PAOLO FARINARO**, notaio in Roma con studio in Via G.B.
Morgagni n. 35, iscritto al Ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia

CERTIFICO

che le pagine che precedono sono conformi alle corrispondenti parti dell'atto originale a mio rogito in data 19 luglio 2013, Repertorio n. 244593 - Raccolta n. 39745, registrato presso l'Agenzia della Entrate di Roma 4 il 24 luglio 2013 al n. 15607 serie 1T, fatta avvertenza che le parti omesse non contraddicono a quelle riportate.

Roma, ventisei luglio duemilatredici.

